

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2000

del 2 ottobre 2000

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 19/2000 del Comitato misto SEE del 25 febbraio 2000<sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/77/CE della Commissione, del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)<sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti<sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C<sub>10-13</sub>, cloro, benzene, C<sub>10-13</sub>-alchil derivati<sup>(4)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **399 L 0077**: Direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999 (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).»

*Articolo 2*

Dopo il punto 12h [regolamento (CE) n. 142/97 del Consiglio] nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente punto:

«12i. **399 R 2161**: Regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 11).»

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 265 del 13.10.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42.

*Articolo 3*

Dopo il punto 18 (comunicazione C/130/93/pag. 2 della Commissione) nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente punto:

- «19. **399 X 0721:** Raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C<sub>10-13</sub>, cloro, benzene, C<sub>10-13</sub>-alchil derivati (GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42).»

*Articolo 4*

I testi della direttiva 1999/77/CE, del regolamento (CE) n. 2161/1999 e della raccomandazione 1999/721/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 6*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE  
Il Presidente  
G. S. GUNNARSSON

---

(\*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.